

## REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

# REGIONE LOMBARDIA

MILANO - GIOVEDÌ, 16 AGOSTO 1973

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia si pubblica in Milano e contiene tutte le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta — integralmente o in sunto — che possano interessare la generalità dei cittadini, i provvedimenti del Consiglio e della Giunta, nonché le disposizioni e i comunicati emanati dai Presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale.

Direzione e redazione presso la Regione Lombardia - Piazza degli Affari, 3 - Milano - Telefono 80.25.45

Vendita ed abbonamenti presso: **La Tipografica Varese, via Tonale, 49 - Varese - Telefoni 283.504 - 284.158** a mezzo assegno bancario o versamento sul C.C.P. n. 27/247 e presso la Libreria Pirola - via Cavallotti, 16 - Milano.  
Abbonamento annuo L. 13.000 - la copia L. 350 - arretrato il doppio.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività alla Direzione del Bollettino degli atti ufficiali della Regione Lombardia presso la Giunta Regionale - Piazza degli Affari, 3 - Milano.

Il testo originale su carta da bollo da L. 500 deve essere inviato corredato da una copia redatta in carta uso bollo unitamente all'attestazione del versamento sul C.C.P. 27/247 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo dell'inserzione (consigliabile il mod. Ch. 8 quater a doppia ricevuta) secondo la tariffa seguente:

Titolo in grassetto L. 1.200 per riga; testo L. 500 per riga o spazio di riga dattiloscritto su carta uso bollo, aumentato del 12% per IVA.

Non si dà corso alle inserzioni prive della ricevuta o dell'attestazione del versamento.

## SOMMARIO

## PARTE PRIMA:

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1973 n. 28.

**Interventi diretti per la promozione del turismo regionale . . . . . pag. 1850**

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1973 n. 29.

**Estensione dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali, pensionati o in età di pensione, ed ai familiari a carico . . . . . » 1850**

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1973 n. 30.

**Norme Provvisorie sugli Organi consultivi in materia di opere pubbliche in interesse regionale . . . . . » 1851**

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1973 n. 31.

**Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1973. Quarto provvedimento . . . . . » 1854**

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1973 n. 32.

**Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1973. Quinto provvedimento . . . . . » 1857**

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1973 n. 33.

**Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 2 settembre 1972 n. 30: Interventi della Regione per il sostegno di iniziative riguardanti la cooperazione nel settore della difesa fitosanitaria . . . . . » 1862**

**LEGGE REGIONALE 14 agosto 1973 n. 34.****Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche . . . pag. 1862**

## LEGGE REGIONALE 14 agosto 1973 n. 35.

Esonero cooperative legalmente costituite fra braccianti agricoli e fra coltivatori diretti anche se in forma mista nonché ai coltivatori diretti frontisti dal pagamento dell'imposta sulle concessioni statali istituita con legge regionale 15 dicembre 1971 n. 2 . . . » 1865

## LEGGE REGIONALE 14 agosto 1973 n. 36.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1973.  
Primo provvedimento . . . » 1866

Mozione votata nella seduta del 26 luglio 1973 . . . » 1870

Mozione votata nella seduta del 26 luglio 1973 . . . » 1872

Mozione votata nella seduta del 26 luglio 1973 . . . » 1872

Mozione votata nella seduta del 26 luglio 1973 . . . » 1872

Mozione votata nella seduta del 26 luglio 1973 . . . » 1873

**PARTE TERZA:**

Ospedale Civile di Darfo (BS) - Concorso a n. 3 posti di Applicato agli uffici amministrativi » 1874

Ospedale Civile « P. A. Faccanoni », Sarnico (BG) - Concorso per n. 1 posto di Applicato di prima classe addetto al laboratorio; n. 1 posto di Tecnico di laboratorio di ricerche cliniche e microbiologia; n. 2 posti di Infermiera professionale . . . » 1874

Cooperativa « Augusto 65 », Gescal - Milano. - Avviso di licitazione privata per la costruzione di n. 1 fabbricato per complessivi n. 14 alloggi in Comune di Milano . . . » 1874

Ospedale Generale di Zona F. M. Passi, Calcinatè, Prov. di Bergamo - Avviso d'asta per aggiudicazione definitiva ad unico incanto aree di proprietà dell'Ente in Comune di Palosco » 1874

Avviso di Gara. - Amm.ne Prov. di Brescia - Licitazione privata per l'appalto dei lavori di costruzione del tratto « Santella del Cavallo-Casale di Agnosine » della strada prov.le Lumezzane-Valle Sabbia . . . » 1874

Avviso di Gara. - Amm.ne Prov. di Brescia - Licitazione privata per l'appalto di lavori stradali per la sistemazione in deviante del tratto della S.S. n. 42 a Esine . . . » 1874

Ente Ospedaliero di Lonato - Concorso per n. 6 posti di Infermiere Professionale . . . » 1875

Comune di S. Bartolomeo V. C., prov. di Como - Piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita . . . » 1875

Ospedale Generale di Zona « I. Cappi », Poggio Rusco (MN) - Concorso per n. 1 posto di Ragioniere . . . » 1875

Ospedale gen. di zona di Chiavenna, prov. di Sondrio - Avviso pubblico per l'incarico interinale di Primario in Radiologia . . . » 1875

Comune di Milano - Avviso di appalto per le opere da imprenditore edile ed affini occorrenti per la costruzione di un edificio per colombari ed ossari di levante al cimitero di Lambrate . . . » 1875

Ente Ospedaliero Sant'Ambrogio, Mortara - Concorso per n. 1 posto di ausiliario/a di corsia . » 1875

Ospedale Gen. Prov. « S. Gerardo dei Tintori » del Circolo di Monza - Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di supplenza al posto di Assistente della Divisione di Chirurgia Generale . . . » 1875

Comune di Lumezzane, prov. di Brescia - Avviso di preventivo invito a licitazione privata per l'ampliamento edificio scolastico elementare frazione di Faidana . . . » 1876

Amministrazione prov.le Sondrio - Concorso per n. 1 posto di Vice Segretario Generale . . » 1876

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Cremona - Avviso di licitazione privata per la costruzione di n. 2 fabbricati per complessivi n. 12 alloggi nel Comune di Ostiano . . . » 1876

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Cremona - Avviso di licitazione privata per la costruzione di n. 2 fabbricati per complessivi n. 12 alloggi nel Comune di Rivolta d'Adda . . . » 1876

Rubrica 8<sup>a</sup> - Turismo

## Capitolo 158 - Categoria I

Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario in relazione a particolari esigenze.

Da L. 6.000.000 a L. 8.620.000 L. 2.620.000

## Capitolo 159 - Categoria I

Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni, ecc.

Da L. 3.500.000 a L. 8.100.000 L. 4.600.000

## TITOLO II - Spese in conto capitale

## Sezione I - Amministrazione generale

Rubrica 3<sup>a</sup> - Spese per i servizi generali

## Capitolo 168 - Categoria IX

Acquisto di beni e mobili per gli uffici dei servizi generali.

Da L. 90.000.000 a L. 101.000.000 L. 11.000.000

## Capitolo 168/A - Categoria IX

Acquisto di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici, ecc.

Da L. 100.000.000 a L. 105.000.000 L. 5.000.000

## Capitolo 169/ter - Categoria X

Fondo integrativo regionale per contributi a Comuni e Consorzi di Comuni per la costruzione e gestione di asilino (legge reg.le 22 dicembre 1972, n. 39).

Da L. 1.442.000.000 a L. 1.742.000.000 L. 300.000.000

## Capitolo 170/d - Categoria XIV

Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Da L. 141.000.000 a L. 2.151.547.915 L. 2.010.547.915

TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO 3.618.180.915

settore della difesa fitosanitaria.

La misura massima del contributo prevista dall'art. 2 della citata legge è elevata al 40%, anche per le domande riguardanti l'annata agraria 1972.

Le domande di concessione di contributo per il 1973 vanno presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2

Per le iniziative promosse ed attuate nel corso dell'annata agraria 1972 il fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 2 settembre 1972, n. 30, è integrato con L. 60 milioni.

Per le iniziative riguardanti l'annata agraria 1973 è istituito un fondo di L. 100 milioni.

## Art. 3

Agli oneri stabiliti dal precedente art. 2 si provvede:

— in quanto a L. 60 milioni mediante il prelevamento di altrettanta somma dal capitolo 118/A iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972 ed il corrispondente aumento del capitolo 170/A « Contributi, concorsi, sussidi e premi per l'attuazione delle opere di difesa fitosanitaria delle coltivazioni (artt. 1-7, legge 4 agosto 1971 n. 592) iscritto nel medesimo stato di previsione;

— in quanto a L. 100 milioni mediante il prelevamento di altrettanta somma dal capitolo 1475 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1973 e la correlativa istituzione al Titolo I, Sezione VII, Rubrica 2<sup>a</sup> del capitolo 1478, categoria III, con la denominazione « Contributi, concorsi, sussidi e premi per l'attuazione delle opere di difesa fitosanitaria delle coltivazioni » e la dotazione di L. 100 milioni.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 13 agosto 1973

Piero Bassetti

## LEGGE REGIONALE 13 agosto 1973 n. 33.

**Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 2 settembre 1972, n. 30: Interventi della Regione per il sostegno di iniziative riguardanti la cooperazione nel settore della difesa fitosanitaria.**

## IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

## Art. 1

La Regione concede anche per l'annata agraria 1973 i contributi di cui alla legge regionale 2 settembre 1972, n. 30, relativi ad interventi per il sostegno di iniziative riguardanti la cooperazione nel

## LEGGE REGIONALE 14 agosto 1973 n. 34.

**Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche.**

## IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

## TITOLO I

(Opere a contributo)

## Art. 1

La Regione, per l'utilizzazione degli stanziamenti disposti dallo Stato in base alla legge 9 aprile 1971

n. 167, concede contributi in capitale sino al 100% della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione o completamento di strade comunali e provinciali nel caso in cui si tratti di amministrazioni con bilancio deficitario e con preferenza alle Amministrazioni provinciali e comunali dei territori dichiarati depressi ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 19 gennaio 1973 n. 9.

I contributi anzidetti non possono superare la misura dell'80% quando concessi a Provincie, Comuni o loro Consorzi, aventi bilancio non deficitario o territori non ricadenti in zone depresse.

Per la concessione di detti contributi verrà utilizzata la somma all'uopo assegnata dal Ministero dei LL.PP. ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 9 aprile 1971 n. 167 e per ciascuno degli anni dal 1973 al 1977.

#### Art. 2

La Regione, ad integrazione degli stanziamenti disposti dallo Stato in base all'art. 6 della legge 9 aprile 1971, n. 167, concede contributi in capitale sulla spesa ritenuta necessaria per la sistemazione, l'ammodernamento e la nuova costruzione e la rettifica di strade provinciali previste dall'art. 1 della legge 26.1.1963, n. 31, per gli anni 1974, 1975 e 1976.

L'ammontare del contributo regionale e del contributo statale già determinato in base alla legge 9 aprile 1971 n. 167, non potrà complessivamente superare l'80% della spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi di cui al primo comma del presente articolo.

I contributi previsti dal comma precedente sono elevabili sino al 100% nel caso in cui si tratti di amministrazioni con bilancio deficitario e con preferenza per le Amministrazioni provinciali dei territori dichiarati depressi ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 19 gennaio 1973 n. 9.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, comunicherà alle Amministrazioni provinciali la ripartizione dei contributi ad integrazione dei fondi disposti in base alla legge 9.4.1971, n. 167.

Entro tre mesi dalla data della predetta comunicazione, le Amministrazioni provinciali devono presentare il programma degli interventi da realizzare nel periodo 1974-1976.

Tale programma dovrà essere corredato dal quadro di riferimento degli interventi a lungo termine sulla viabilità e degli obiettivi che si intendono perseguire.

Il programma dovrà attenersi in linea generale alle seguenti priorità:

- a) interventi intesi a realizzare collegamenti di carattere interprovinciale;
- b) tracciati tangenziali rispetto alle principali agglomerazioni;
- c) interventi intesi a realizzare itinerari intervalivi nelle aree montane;
- d) interventi sulle direttrici di penetrazione alle principali agglomerazioni, non servite da linee ferroviarie, intese a facilitare lo scorrimento dei mezzi di trasporto collettivo.

#### Art. 3

La classificazione di strade e di tronchi di esse fra le provinciali, è effettuata, anche in caso di opposizioni, dalla Giunta regionale, su richiesta dell'Amministrazione provinciale interessata e sentito il

competente organo consultivo tecnico-amministrativo regionale.

Per l'esecuzione di varianti, la declassificazione e la decorrenza della classificazione e della declassificazione, si osservano le norme della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

#### Art. 4

L'ammontare dei contributi dovuti a ciascuna Provincia per il titolo di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, recante norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali, è determinato dalla Giunta regionale.

Per la modalità di determinazione e di erogazione dei contributi e per i relativi termini si osservano le disposizioni di cui all'art. 10 della predetta legge n. 1014.

#### Art. 5

La Regione concede contributi in annualità ed in capitale per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli acquedotti e delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue.

I contributi annuali vengono concessi per 35 anni nella misura costante del 4%, con le modalità e le norme previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modifiche ed integrazioni, prescindendo dai limiti di popolazione stabiliti dalla detta legge.

Per le opere da eseguire nei Comuni che abbiano una popolazione non superiore a 10.000 abitanti il contributo suddetto è elevato al 5%.

I contributi in capitale vengono concessi nella misura:

- a) del 70%, per opere da eseguire nei Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e con bilancio deficitario;
- b) del 65%, per le opere da eseguire nei Comuni predetti con bilancio in pareggio, e in quelli aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti e con bilancio deficitario;
- c) del 60%, in tutti gli altri casi.

Il numero degli abitanti e le condizioni del bilancio devono risultare da apposita certificazione del Sindaco e devono riferirsi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene presentato il progetto.

Sono confermate le promesse di contributo in annualità ed in capitale, disposte dal Ministero dei LL.PP. per il quinquennio 1970-1975, comprese quelle non soddisfatte dallo stesso Ministero entro il 31-12-1972.

#### Art. 6

Per i contributi in annualità destinati agli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9, è autorizzato il nuovo limite di impegno di L. 1.950 milioni, di cui L. 550 milioni per opere di edilizia sanitaria ospedaliera.

Le annualità di spesa conseguenti al nuovo impegno come sopra autorizzato, verranno iscritte negli stati di previsione della spesa dei singoli bilanci regionali a tutto l'esercizio finanziario 2007.

### TITOLO II (Opere a totale carico)

#### Art. 7

Per l'attuazione del piano straordinario di interventi nelle aree depresse o montane di cui all'art. 7

della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9, è autorizzata per l'anno 1973 la spesa di L. 1.420 milioni.

Per gli interventi che rientrano nel presente articolo, il finanziamento è previsto a totale carico della Regione.

I lavori di completamento di opere iniziate, ma non ancora ultimate per insufficiente finanziamento, hanno priorità sui lavori di nuova costruzione.

#### Art. 8

Le opere di cui al precedente art. 7 vengono di norma realizzate da Provincie, Comuni, loro Consorzi e Comunità, con il sistema della concessione, tenute presenti le norme statali vigenti in materia. Per tutti gli oneri di concessione è corrisposto un compenso non superiore al 7% dell'importo lordo delle opere progettate e degli espropri. Tale compenso grava sull'ammontare della somma assegnata.

#### Art. 9

Per ottenere la concessione, gli Enti interessati devono farne richiesta alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore ai LL.PP., entro 10 giorni dalla data di ricezione della lettera di comunicazione del finanziamento dell'opera, dimostrando di possedere idonea attrezzatura tecnico-amministrativa.

In caso di mancanza di richiesta entro il termine stabilito o di inidoneità della detta attrezzatura, alla realizzazione dell'opera provvede il competente Ufficio del Genio Civile redigendo all'uopo il necessario progetto e curandone l'esecuzione con il sistema dell'economia, previa gara ufficiosa.

All'Ente concessionario, o all'Ufficio del Genio Civile, possono essere disposte, fino alla concorrenza dei 9/10 dell'importo contrattuale, anticipazioni dei fondi, salvo rendiconto, per provvedere ai pagamenti in acconto.

#### Art. 10

Nei Comuni colpiti da alluvioni, piene, frane ed altre calamità naturali la Regione provvede:

a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del D.L. 12 aprile 1948, n. 1010 e successive modificazioni;

b) alla riparazione o al ripristino delle opere idrauliche, portuali e delle vie navigabili, di competenza regionale in base al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

c) alla riparazione e ricostruzione di acquedotti, di fognature ed altre opere igieniche, di cimiteri, di scuole materne ed elementari, di asili-nido, di case comunali, di edifici residenziali e di impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enti locali, di strade provinciali, comunali e vicinali;

d) alla riparazione e ricostruzione di ospedali e di altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza che siano di proprietà di Provincie, Comuni e istituzioni di assistenza e beneficenza;

e) all'esecuzione delle opere occorrenti per il consolidamento ed il trasferimento degli abitati.

La spesa per i lavori di cui al presente articolo, è fissata in L. 1.000 milioni.

Alla spesa per i lavori di cui al presente articolo si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo 2400 dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1973.

Per gli anni successivi lo stanziamento verrà fissato annualmente con la legge di approvazione dei bilanci regionali di competenza.

#### Art. 11

I lavori di cui al precedente art. 10 sono finanziati a totale carico della Regione.

Le richieste di intervento devono essere presentate, a pena di decadenza, al competente Ufficio del Genio Civile, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per i casi futuri, entro 15 giorni dall'evento calamitoso.

Sull'accoglimento delle richieste anzidette provvede la Giunta regionale con apposita delibera.

Le delibere di cui al precedente comma sono comunicate alla Commissione competente entro 10 giorni dall'assunzione.

I lavori suddetti sono di norma realizzati dagli Enti e con modalità di cui ai precedenti artt. 8 e 9 della presente legge. I lavori che presentano caratteri di somma urgenza possono essere affidati a trattativa privata.

### TITOLO III

(Disposizioni generali e finanziarie)

#### Art. 12

Per i programmi degli interventi con i relativi finanziamenti di cui agli artt. 1, 2, 5, 6 e 7 della presente legge, si osservano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9.

I contributi in annualità sono concessi ed erogati con le modalità di cui agli artt. 1, 2 e 3 della detta legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9; quelli in capitale, secondo l'art. 4 della stessa legge.

Il Presidente della Giunta, o l'Assessore ai LL.PP. e Trasporti, se delegato, provvede all'approvazione dei progetti e dispone il collaudo delle opere.

L'approvazione dei progetti delle opere pubbliche previste dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità.

La Giunta regionale, a mezzo dell'Assessore ai LL.PP. e Trasporti, esercita la vigilanza sull'appalto, sulla gestione ed esecuzione dei lavori ammessi a contributo in annualità o in capitale ovvero affidati in concessione agli Enti pubblici interessati.

Si osservano, per quanto non disciplinate dalla presente legge, le norme in vigore per i lavori di conto dello Stato e, in particolare, quelle del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e della legge e del regolamento sulla contabilità generale e sul patrimonio dello Stato.

La Giunta regionale è autorizzata ad impartire disposizioni circa la compilazione e la presentazione delle domande di contributo per gli anni a partire dal 1974.

#### Art. 13

Per la concessione dei contributi in capitale di cui al primo comma dell'art. 2 è stanziata, in aggiunta alle assegnazioni dello Stato e per ciascuno degli anni dal 1974 al 1976, la somma di L. 4.000 milioni.

Al finanziamento della spesa annuale di L. 4.000 milioni si farà fronte con le maggiori entrate che deriveranno dagli incrementi dei tributi regionali e con l'iscrizione di apposito stanziamento negli stati di previsione della spesa regionale dei singoli bilanci di competenza.

Per la concessione dei contributi in capitale previsti all'articolo 5 è destinata la somma di L. 4.000 milioni.

All'onere complessivo di L. 7.370 milioni conseguente alle disposizioni del presente articolo e dei precedenti artt. 6 e 7, si fa fronte per L. 2.000 mi-

lioni mediante riduzione delle disponibilità esistenti sul capitolo 170/D iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1972, relativo a « Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e per L. 5.370 milioni mediante riduzione delle disponibilità esistenti sul capitolo 2722 iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1973, relativo a « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali ».

Negli stati di previsione della spesa regionale per gli esercizi 1972 e 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

1) Bilancio 1972, Titolo II, Sezione V, Rubrica 7<sup>a</sup>: Istituzione del capitolo 170/C/11 bis, Categoria X, con la denominazione « Contributi in capitale a Comuni e loro Consorzi per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli acquedotti e delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue » e con la dotazione di L. 2.000 milioni;

2) Bilancio 1973, Titolo II, Sezione VI, Rubrica 5<sup>a</sup>: Istituzione dei seguenti capitoli:

— capitolo 2406 — Categoria X, con la denominazione « Contributi in capitale a Comuni e loro Consorzi per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli acquedotti e delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue » e con la dotazione di L. 2.000 milioni;

— capitolo 2407 — Categoria X, con la denominazione « Contributi in annualità ad Enti locali per la esecuzione di opere stradali, per la costruzione ed il miglioramento di acquedotti, per la costruzione di fognature, impianti di depurazione, mattatoi, cimiteri ed altre opere igieniche, per la costruzione o il completamento degli impianti di illuminazione dei Comuni o frazioni, per la costruzione o l'ampliamento di sedi municipali e per le altre opere pubbliche di cui all'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - 1<sup>a</sup> delle trentacinque annualità del limite di impegno di L. 1.400 milioni » e con la dotazione di L. 1.400 milioni;

— capitolo 2408 — Categoria X, con la denominazione « Contributi in annualità per la costruzione o il completamento di opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera - 1<sup>a</sup> delle trentacinque annualità del limite di impegno di L. 550 milioni » e con la dotazione di L. 550 milioni;

— capitolo 2409 — Categoria VIII, con la denominazione « Spese per l'attuazione di un piano straordinario di opere di completamento e di nuove opere di pubblico interesse nelle località economicamente depresse del territorio regionale, riguardanti la viabilità ordinaria, gli acquedotti, le fognature principali e i relativi impianti di depurazione e la sistemazione idrogeologica dei bacini montani (art. 7 legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9) » e con la dotazione di L. 1.420 milioni.

Le spese autorizzate e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

#### Art. 14

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollet-

tino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 14 agosto 1973.

Piero Bassetti

#### LEGGE REGIONALE 14 agosto 1973 n. 35.

**Esonero cooperative legalmente costituite fra braccianti agricoli e fra coltivatori diretti anche se in forma mista nonché ai coltivatori diretti frontisti dal pagamento della imposta sulle concessioni statali istituita con legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2.**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

Le cooperative legalmente costituite, anche in forma mista, tra braccianti agricoli e tra coltivatori diretti, in possesso dei requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e iscritte nei registri prefettizi delle provincie lombarde, nonché i coltivatori diretti frontisti, sono esenti dall'imposta regionale sulle concessioni statali di cui al Capo II - art. 3 - della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2, dalla data di istituzione dell'imposta medesima.

Le somme già versate a tale titolo saranno rimborsate dalla Regione Lombardia.

#### Art. 2

Per ottenere il rimborso, le cooperative dovranno fare domanda agli Uffici territoriali competenti alla riscossione dell'imposta, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, allegando copia del certificato di iscrizione al Registro prefettizio. La Regione provvederà al rimborso entro tre mesi dal ricevimento delle domande.

#### Art. 3

Alla spesa derivante dal rimborso previsto dal secondo comma dell'art. 1, si provvede con i fondi stanziati al capitolo 1675 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1973, relativo a « Sgravi e rimborsi di quote indebite ed inesigibili di imposte e tasse regionali ».

#### Art. 4

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uffi-